

TAR Valle DAosta - Sentenza 16/07/2003 n. 127  
legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.2

La presenza di opere di una certa complessità nella progettazione richiesta esclude, per giurisprudenza consolidata, la competenza del geometra. La realizzazione delle strade di collina alta e montagna, che rientra nelle capacità professionali del geometra ai sensi della legge n. 144 del 1949, è compito diverso da quello contemplato nella legge n. 143 del 1949, recante la tariffa professionale degli ingegneri e architetti, e che si riferisce a strade in montagna con particolari difficoltà di studio e di opere d'arte di importanza. Se dunque il discrimine tra le attribuzioni professionali delle due categorie di tecnici è la difficoltà particolare di studio e la necessità di progettare e realizzare importanti opere d'arte nella costruzione della strada, non può revocarsi in dubbio che l'opera che consiste nella progettazione definitiva ed esecutiva e nella redazione dei piani di sicurezza di una strada di alta montagna con pendenza fino al 90 per cento, appartenga alla competenza degli ingegneri e non a quella dei geometri. Nella sostanza, quindi, la non ammissione dei geometri alla procedura concorsuale se non in associazione con gli altri professionisti è giustificata e legittima.